


Oggi qui si fa
**LA FORMAZIONE, che E'
AUTOPROTEZIONE**

SICUREZZA. DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE.



LAVORO SICURO.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

**CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA
CICLO DI SEMINARI SULLA
“SICUREZZA IN AMBIENTE CHIMICO”
a.a. 2018/2019**

Prof. Claudio Tavagnacco

Trieste 10 Giugno 2019

Bisiacchi Manuela

Tecnico Scientifico Elaborazione dati cat.D3 DSCF (edif.C11) dal 1991



TESTO UNICO = D.Lgs.81/2008 e 106/2009 (ex D.Lgs 626/94)

SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

Un po' di storia

Il concetto moderno di “Sicurezza del Lavoro” è nato con la Rivoluzione Industriale, e con i fermenti sociali che ne derivarono.

Il primo regolamento generale in materia di prevenzione infortuni fu emanato infatti nel 1899 a beneficio di:

“coloro che a macchine mosse da agenti inanimati prestano la loro opera”

Si era infatti dovuto constatare che l'utilizzo di macchine e attrezzature meccaniche aveva provocato, insieme a notevoli benefici, un pesante aggravamento delle condizioni di pericolo per i lavoratori

La prima legge sulla assicurazione degli infortuni fu promulgata nel 1898. Solo nel 1927 fu emanato il primo Regolamento generale di igiene del lavoro.


In questa prima fase la normativa regolamenta solo il lavoro industriale, per il quale sussiste l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, gli altri settori produttivi rimanevano esclusi.

La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

Evolutione storica

- Costituzione
- 2087 C.C.
- DPR 547/55
- DPR 303/56
- DPR 164/56
-


ANNI 1942-1955-1956




PUNTUALE e/o
SPECIFICA

- DPR 175/88
- D.Lgs. 277/91
- AMMINE/79
-

ANNI 1979-1988-1991




DETTAGLIATA IN SINGOLI
CASI



- D. Lgs. 626/94
- D. Lgs. 81/08
- D. Lgs. 106/09

dal 19 settembre 1994



PREVENZIONE E
SICUREZZA "TOP" E "VIP"

PREVENZIONE
TOP

**TOTALE
ORGANIZZATA
PREVENTIVA**

SICUREZZA
VIP

**VALUTATA
INFORMATATA
PERIODICA**

Dalla legge 626 al i cambiamenti

Il **Legge 626 del 1994** fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il **Servizio di Prevenzione e Protezione**, la figura dell'**RSPP**, suo **Responsabile** e la figura dell'**RLS**, il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro. Rispetto al DPR 547/55 il **datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro** e non più solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro", per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.



Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di **reformare il L. 626/94 entro il maggio del 2008**. Era diventato infatti necessario:

- armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;
- estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- introdurre l'obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all'interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un'ammenda;
- rafforzare gli organi ispettivi.

Giovedì 6 febbraio 2008, l'allora Ministro del Lavoro Cesare Damiano firmò, in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, il Decreto legislativo n.81 che unifica la normativa degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il 30 aprile 2008 il testo definitivo venne poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.



Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di **reformare il L. 626/94 entro il maggio del 2008**. Era diventato infatti necessario:

- armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;
- estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- introdurre l'obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all'interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un'ammenda;
- rafforzare gli organi ispettivi.

Giovedì 6 febbraio 2008, l'allora Ministro del Lavoro Cesare Damiano firmò, in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, il Decreto legislativo n.81 che unifica la normativa degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il 30 aprile 2008 il testo definitivo venne poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.



Seminario su D.Lgs.81/08

**La Valutazione del Rischio
Per individuare le
Misure di Prevenzione e
Protezione a tutela della
Salute e Sicurezza dei lavoratori**

Il D.Lgs.81/08 *come* il D.Lgs. 626/94
ha come **obiettivo**
la realizzazione di una **Prevenzione**
risultato di una **Valutazione:**

- **Condotta seguendo precisi criteri**
 - **Completa**
 - **Organizzata**
 - **Permanente**
 - **Condivisa**



Articolo 2 - Definizioni

Prevenzione

Il complesso delle Disposizioni o Misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica,
per Evitare o Diminuire i Rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno

La Valutazione *deve essere*

- Effettuata **in tutte le aziende** con almeno un lavoratore
- **Entro 90 giorni dall'inizio** di nuove attività
- Per tutti i rischi
- **Rielaborata periodicamente**
In quanto **processo permanente** attraverso il quale:
- **Definire**
- **Programmare**
- **Riesaminare e correggere** periodicamente



Le Misure per il Miglioramento
delle condizioni di Salute e Sicurezza dei lavoratori

Il D.Lgs.81/08 *come* il D.Lgs. 626/94

Prevede

*Per organizzare la tutela della Salute
e Sicurezza dei lavoratori:*

➡ *Strumenti Organizzativi*

➡ *Strumenti Gestionali*





COMPITI DEL SPP (art.33 D.Lgs.81/08)

- **Individuare** i fattori di rischio
- **Effettuare la valutazione** dei rischi
- **Individuare ed elaborare misure e procedure** per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente
- **Elaborare le misure di Prevenzione e Protezione**, di cui art.28, e i sistemi di controllo di tali misure
- **Proporre i programmi di Formazione e Informazione**
- Partecipare alle consultazioni nonché alla riunione periodica
- **Fornire ai lavoratori le informazioni** di cui all'art. 36

**Il Servizio di Prevenzione e Protezione
è utilizzato dal datore di Lavoro**

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

**Persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della
Salute e della Sicurezza
durante il lavoro
(art.47)**



RLS (art.50)

- **Ha accesso ai luoghi di lavoro**
- **E' consultato** in merito a:
 - **valutazione** dei rischi
 - **Individuazione, programmazione e verifica** della prevenzione aziendale
 - **designazione addetti** SPP, Prevenzione incendi evacuazione e Pronto Soccorso
 - **processi formativi**, in particolare emergenza, incendi, soccorso ed evacuazione.

Il Datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su richiesta la copia del “Documento di valutazione dei rischi” nonché del registro Infortuni sul lavoro


E copia del DUVRI in caso di appalti (art.26)



Articolo 25 D.Lgs.81/08-**Obblighi del Medico Competente**

- a) **collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, **alla predisposizione della attuazione delle misure** per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, **all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori**, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- i) **comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure** per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- m) **partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Gli Strumenti Gestionali

- La Valutazione dei rischi
 - L'individuazione delle misure di Prevenzione e Protezione
 - Il Programma di attuazione
 - Le Procedure aziendali
-
- L'Informazione
 - La Formazione
 - La Consultazione
-  Le Riunioni periodiche



Riunione periodica

Si effettua nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti almeno 1 volta all'anno

Partecipano:

- Datore di lavoro
- Responsabile del SPP
- Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Della riunione deve essere **redatto un verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

La Riunione periodica (Articolo 35)

2. Nel corso della riunione **il datore di lavoro sottopone all'esame** dei partecipanti:
 - a) **il Documento di Valutazione dei Rischi;**
 - b) **l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;**
 - c) **i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale;**
 - d) **i programmi di Informazione e Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.**
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a) **codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;**
 - b) **obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.**

Il Datore di lavoro NON può delegare

- La valutazione dei rischi
- Il Documento esito della Valutazione
- La Designazione dell'RSPP



Articolo 28

Oggetto della valutazione dei rischi (continua)

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,

nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati **unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;**

Il Datore di lavoro **NON** può delegare

- La valutazione dei rischi
- Il Documento esito della Valutazione
- La Designazione dell'RSPP



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. APRILE 2019



Nel mese di Aprile 2019 è uscito l'ultimo aggiornamento del D.Lgs. 81.08, Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Malgrado l'assenza di modifiche sostanziali, la normativa italiana continua, tuttavia, ad avere piccoli cambiamenti, modifiche e integrazioni. Modifiche correlate al coordinamento con altre normative, ad esempio di adeguamento alla normativa europea, o integrazioni con interpelli, circolari, norme che forniscono indirizzi applicativi o completano e arricchiscono il quadro applicativo del Testo Unico.

Di seguito il link per scaricare la nuova versione:



<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/TU-81-08-Ed-Aprile-2019.pdf>

- ❖ Le principali novità riguardano il Capo II (*Uso dei dispositivi di protezione individuale*), gli articoli 74 e 76, ai sensi del **Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17** - "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*" (entrato in vigore il 12 marzo 2019) ed è stato inserito il **Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475**. In particolare l'art. 74 considera DPI anche gli elementi non indossati direttamente da un addetto, ma "necessari" all'ancoraggio ed al collegamento a dispositivi esterni.



- ❖ È stato inserito il nuovo **Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019** "*Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*".

Il Decreto ha apportato varie modifiche alla normativa precedente in un ambito, quello legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che risulta essere tra quelli con elevato impatto di infortuni mortali. Nello specifico vengono modificati i contenuti e la durata dei corsi di formazione obbligatoria, viene resa obbligatoria la formazione di lavoratori e preposti adibiti all'attività connessa alla segnaletica, e vengono dati criteri per lo svolgimento delle operazioni di posa di segnaletica e di segnalazione e delimitazione di cantieri mobili, ed in ultimo vengono indicate le caratteristiche dei soggetti formatori



- ❖ Sono stati inseriti i nuovi Interpelli 2019 nello specifico:
- **Interpello n. 1 del 31/01/2019:** Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali
- **Interpello n. 2 del 15/02/2019:** Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- **Interpello n. 3 del 20/03/2019:** Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento.



DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni

La Legge 12/07/2012 n. 101 ha modificato l'art. 3 c. 3 del D. Lgs. 81/08 riconfermando la validità del DM. 363/98 fino a quando non verrà emanato un nuovo provvedimento di individuazione delle particolari esigenze dell'Università ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/08.

Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Uno sguardo d'insieme

Obiettivo Generale

- ***Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rappresenta l'attuazione di quanto previsto all'Art. 1 della Legge n° 123 del 2007 ed in particolare si pone l'obiettivo di attuare:***

“il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo” [D.Lgs. 81/2008 Art. 1]



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Uno sguardo d'insieme

Norme abrogate

• Esso in particolare abroga e sostituisce [Art. 304]:

- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;*
- Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;*
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 tranne l'Art. 64;*
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;*
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;*
- Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;*
- Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;*
- Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;*
- Alcune disposizioni delle Leggi: 4 agosto 2006, n. 248 e 3 agosto 2007, n. 123*



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Uno sguardo d'insieme

Scopo

- *Compendiare e coordinare tutte le diverse norme emanate in tema di sicurezza sul lavoro in un unico testo organico*
- *Definire un completo sistema nazionale di rilevazione e controllo delle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro*
- *Definire modelli di organizzazione e gestione della sicurezza all'interno delle aziende*
- *Definire univocamente responsabilità e sanzioni in funzione delle contravvenzioni / reati commessi in tale campo*



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Uno sguardo d'insieme

Campo di applicazione

- *Oltre a tutto quanto previsto nel D.Lgs. 626 del 1994*
- *Il campo di applicazione è stato esteso a:*
 - *Tipologie di organizzazioni e di modalità produttive non previste originariamente*
 - *Tipologie di lavoratori e di contratti di lavoro originariamente non previsti nell'opportuno dettaglio*
 - *Rischi, lavorazioni e sostanze pericolose non previste in origine nella norma di base*



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Nell'ottica delle aziende

Indice

- *Organizzazioni interessate*
- *Unità produttive interessate*
- *Lavoratori interessati*
- *Struttura organizzativa diretta*
- *Modello organizzativo e struttura documentativa interna*
- *Documentazione da fornire all'esterno*
- *Informazione / Formazione*
- *Prescrizioni a rischi specifici*
- *Sanzioni / Disposizioni in materia penale*



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Organizzazioni interessate

- *Tutto quanto previsto dal D.Lgs.626
“tutti i settori di attività privati o pubblici”
[Art. 1 D.Lgs. 626/94]*
- *Dipartimento dei vigili del fuoco*
- *Servizi di protezione civile*
- *Università e istituti di formazione universitaria*
- *Istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica*
- *Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado*
- *Organizzazioni di volontariato*



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Unità produttive interessate

- *Tutto quanto previsto dal D.Lgs. 626:
“i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro” [Art. 30 D.Lgs. 626/94]*
- *Cantieri temporanei o mobili*
- *Aziende agricole*
- *Cantieri e/o lavorazioni a bordo di mezzi di trasporto aerei e marittimi*



Il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008

Lavoratori interessati

- *Tutto quanto previsto dal D.Lgs. 626*
 - Subappaltatori*
 - Lavoratori a domicilio*
 - Lavoratori a contratto di somministrazione*
 - Soci lavoratori di cooperativa o di società*
- *Consulenti*
- *Lavoratori impiegati in telelavoro*
- *Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi*
- *Allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale*
- *Volontari del Corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile*

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i

D. Lgs. 81/08: 306 articoli e
51 allegati

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Capo I Disposizioni generali

Capo II Sistema istituzionale

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I Misure di tutela e obblighi

Sezione II Valutazione dei rischi

Sezione III Servizio di prevenzione e protezione

Sezione IV Formazione, informazione e addestramento

Sezione V Sorveglianza sanitaria

Sezione VI Gestione delle emergenze

Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Sezione VIII Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I Sanzioni

Sezione II Disposizioni in tema di processo penale

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali

Capo II Sanzioni

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale

Capo III Impianti e apparecchiature elettriche

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D. Lgs. 81/08: 306 articoli e
51 allegati

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- Sezione I Campo di applicazione
- Sezione II Disposizioni di carattere generale
- Sezione III Scavi e fondazioni
- Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname
- Sezione V Ponteggi fissi
- Sezione VI Ponteggi movibili
- Sezione VII Costruzioni edilizie
- Sezione VIII Demolizioni
- Capo III Sanzioni

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Sanzioni

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (era TITOLO V)

- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Capo III Sanzioni

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VDT (era TITOLO VI)

- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Capo III Sanzioni

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D. Lgs. 81/08: 306 articoli e
51 allegati

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
- Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
- Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
- Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- Capo VI Sanzioni

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

- Capo I Protezione da agenti chimici (era TITOLO VII bis)
- Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (era TITOLO VII)
- Sezione I Disposizioni generali
- Sezione II Obblighi del datore di lavoro
- Sezione III Sorveglianza sanitaria
- Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
- Sezione I Disposizioni generali
- Sezione II Obblighi del datore di lavoro
- Capo IV Sanzioni

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (era TITOLO VIII)

- Capo I
- Capo II Obblighi del datore di lavoro
- Capo III Sorveglianza sanitaria
- Capo IV Sanzioni

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (era TITOLO VIII bis)

- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Obblighi del datore di lavoro
- Capo III Sanzioni

TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO: DAL TESTO UNICO AL DECRETO CORRETTIVO 106/2009

CONSIDERAZIONI TITOLO I

entrata in vigore 20 agosto 2009

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 180 del 5 agosto 2009 - Serie generale

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

NOTIZIE

Mercoledì 02 Settembre 2009

DECRETO LEGISLATIVO 106/2009 - CORRETTIVO DEL D. LGS 81/08

Il D.Lgs 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto scorso, ha apportato diverse modifiche al Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) tra le quali segnaliamo di seguito le più rilevanti :

1. Campo di applicazione (art. 3)

Il nuovo decreto fornisce una definizione dei volontari differente rispetto al D.Lgs 81/08 in quanto essi non sono più considerati soggetti sostanzialmente equiparati a dipendenti ma lavoratori "autonomi" con i relativi obblighi.

2. Computo dei lavoratori (art. 4)

Viene chiarito che i "lavoratori in prova" non sono da considerare nel computo del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

3. Sospensione attività imprenditoriali e contrasto illeciti (art. 14)

A. Nel caso di più violazioni della "stessa indole" reiterate (quando, cioè nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione dello stesso genere oppure quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio) si incorre nella sospensione dell'attività (Es:impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori)

B. Viene introdotta un'importante novità : l'impossibilità di chiudere le attività con un solo dipendente, in caso di violazioni.

4. Deleghe (art. 16)

Dopo la "delega di funzioni" da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già sancita dal D.Lgs 81/08, con i dovuti limiti e condizioni (commi 1 e 2) viene introdotta una sub-delega, ma solo una volta, da parte del soggetto delegato che può, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altri soggetti sempre con i limiti di cui sopra. La sub delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.



5. Obblighi del DDL, dirigente, preposto (artt. 17-18)

Tra le modifiche più significative in tal senso vi è l'obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare il DVR al RLS non più solo in formato cartaceo ma anche elettronico con possibilità di consultazione esclusivamente in azienda (anche a livello informatico).

Il datore di lavoro inoltre ha l'obbligo di inviare all' INAIL ed all'IPSEMA informazioni telematiche sugli infortuni entro 48 ore dal loro accadimento.

Quanto alla comunicazione del nominativo RLS va effettuata non più annualmente (come imposto fino al 20 agosto dal D.lgs 81/08) ma solo in caso di elezione, designazione o cambiamento dei nominativi già comunicati.

6. Medico competente (art. 25)

Viene eliminata la distinzione tra aziende con meno di 15 dipendenti e più di 15 dipendenti per quanto concerne la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti. Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti era sempre di competenza del medico).

7. Contratti di appalto, d'opera o somministrazione (art. 26)

Si va verso un DUVRI (Documento Valutazione Rischi Interferenziali) a due livelli, uno con rischi "standard" tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici. Ciò significa che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari, di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/08, non si applica il DUVRI.



8. Qualificazione degli appaltatori (art. 27)

Viene introdotta una sorta di "patente a punti" in edilizia esauriti i quali non si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Il concetto di "patente" vuole emulare il successo di quanto accaduto sulle strade utilizzando la stessa strategia. Lo scopo è quello di mettere fuori mercato le aziende non sicure che violano sistematicamente le norme.

I punti patente sono utilizzati per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese edili che sono valutate sulla base della formazione effettuata e dell'assenza di sanzioni. Mancanze e sanzioni comportano la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L'azzeramento comporta l'impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.

Non si sa ancora come funzionerà la patente. La cosa sarà stabilita da un futuro decreto.

9. Valutazione dei rischi (art. 17, 28, 29)

Innanzitutto la valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010.

Per quanto concerne invece l'apposizione della data certa al DVR si è stabilito che è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53 (Es:posta elettronica certificata) ma anche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente). Nel D.Lgs 81/08 mancava un termine entro il quale redigere il documento di valutazione rischi per le nuove attività, ora c'è: 90 gg dall'inizio dell'attività.

Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti e modifiche viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.

10. Svolgimento diretto compiti dell'RSPP (art. 34)

Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti) in quanto il datore di lavoro può fare anche da squadra antincendio e primo soccorso, frequentando gli appositi corsi previsti agli articoli 45 e 46.



11. Sorveglianza sanitaria (sez V)

Per le visite mediche il lungo elenco di tipi di visite viene ulteriormente allungato con le visite mediche in fase pre-assuntiva che erano prima vietate e che possono essere effettuate anche dalle ASL. Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.

Per quanto attiene alla materia alcool e droghe, viene rimandata al 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, l'attuazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool per le attività soggette a controllo, come da Allegato I del Provvedimento 30 ottobre 2007.

12. Organismi paritetici (art. 51)

Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 tali organismi, che prima avevano il compito di vigilare sull'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro informando l'autorità di vigilanza sull'esito del controllo, sono diventati enti idonei alla validazione dei sistemi di organizzazione e gestione. Ciò attraverso l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

COSTITUZIONE ITALIANA
Parte I° Diritti e doveri dei cittadini
Titolo II° Rapporti etico - sociali

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



CODICE CIVILE

Libro V Del lavoro

Titolo II° Capitolo I°: Dell'impresa

tutela della salute attraverso
corrette regole di rapporto
fra imprenditore e
dipendente.

*Libro Quinto Del Lavoro - Titolo II° capo I° Dell'impresa in
generale*

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio di impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE

Titolo VI

Dei delitti contro l'incolumità pubblica



Capo I° Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Capo III° Dei delitti colposi di comune pericolo

Art. 451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa (43,437), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione .



Dolo:

"coscienza e volontà di non attuare le prescrizioni impartite al soggetto del reato"

"volontarietà cosciente dell'omissione e nell'intenzione di violare il proprio obbligo giuridico con la consapevolezza del pericolo"

Colpa:

E' colposo quel fatto che, anche se previsto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

ricordiamo due altri articoli sull'argomento:



Titolo XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 589 (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.



Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a un 1.200.000, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi in violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi, o della multa da lire 400.000 a 1.200.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 1.200.000 a 2.400.000.

**VIOLAZIONE DI NORME
ANTINFORTUNISTICHE = AGGRAVANTE**



Gli attori coinvolti della sicurezza previsto dall'81

- IL DATORE DI LAVORO
- IL DIRIGENTE
- IL PREPOSTO
- SPP + RSPP
- IL MEDICO COMPETENTE
- I RLS
- IL LAVORATORE Units tutti (dal rettore allo studente)
Lo studente in laboratorio è equiparrato ad un lavoratore. Per lui stesse regole dei dipendenti)
- TUTTE LE FIGURE NOMINATE PER IL SOCCORSO
- (Addetti al primo soccorso, all'antincendio, ai disabili, all'evacuazione)

Gli attori coinvolti della sicurezza previsto dall'81 in UniTs

- **IL DATORE DI LAVORO (DL) = RETTORE**
(rimane in carica 6 anni)
- **IL DIRIGENTE = DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**
(rimangono in carica 3 anni + 3)
- **IL PREPOSTO= DOCENTI** (in aula – per la durata dell'orario di lezione
(in lab.didattico – per la durata dell'orario di lezione
(oppure del proprio lab di ricerca)
- **SPP = SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DISABILITA'**

- **RSPP= RESPONSABILE DEL SPP** (nominato dal datore di lavoro)
UFF.PREVENZIONE EDIFICIO C1
Rspp dr.Stefano Rismondo
<http://www.units.it/prevenzione>
- **RLS = RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**
(6 persone elette fra tutto il personale di Ateneo, rimangono in carica 3 anni, relazionano direttamente con il DL)
rls@units.it
- **MEDICO DEL LAVORO (ML):** Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in MdL (nominato dal DL)
Prof.Corrado Negro
UCO Medicina del Lavoro via Pietà 19, Trieste (Ospedale Maggiore)

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

Rettore

in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

- **assicura** l'effettuazione, almeno una volta all'anno, della **riunione periodica di prevenzione e protezione** dai rischi, così come previsto dall'art. 3 D.M. 363/98
- **presenta** periodicamente al Consiglio di Amministrazione il **piano di realizzazione** progressiva degli **adeguamenti** di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs 626/94 (ora D. Lgs. 81/08) tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall'art. 3 D.M. 363/98

Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli Uffici dell'Amministrazione universitaria, cui può anche affidare di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna.

Delegato per la sicurezza

Prof.ssa Francesca Larese Filon De Martin

Collaboratore del Rettore

Professore Associato presso:

- Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Info:

Recapito: **Unita' Clinica Operativa di Medicina del Lavoro**

Tel: **0403992462**

E-mail: **larese@units.it**

Settore disciplinare: **MED/44 Medicina del Lavoro**



I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Dirigente

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Ad esempio deve:

- ✓ Affidare ai collaboratori compiti di lavoro tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza
- ✓ Fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- ✓ Richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale
- ✓ Informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle corrispondenti misure di prevenzione

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

In ambito universitario

**Responsabile dell'attività
didattica e di ricerca in
laboratorio**

Soggetto che individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio

Nell'Università degli Studi di Cagliari

**Responsabile dell'attività
didattica e di ricerca in
laboratorio**

I responsabili di attività sono stati individuati:
nel titolare dell'insegnamento che utilizzi laboratori
nel soggetto che effettua individualmente attività
di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi
di ricerca nell'ambito delle attività universitarie

nel responsabile dell'attività di assistenza o di servizio

È assimilato il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una struttura esterna

I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende all'attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Nell'Università degli Studi di **Trieste**

Preposti

I preposti sono stati identificati nei responsabili di articolazioni nelle quali si ritenga opportuno suddividere determinate Strutture

Il preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, all'occorrenza, sono incaricati formalmente di sovrintendere ovvero di esercitare una funzione di coordinamento sul personale

Al preposto compete la vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza

Preposto

Deve:

- ✓ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei dispositivi di protezione collettiva e dei DPI e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i superiori diretti
- ✓ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza

Preposto

Deve:

- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- ✓ frequentare appositi corsi di formazione

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

Medico
competente

Deve essere nominato quando sussiste anche per un solo dipendente l'obbligo di sorveglianza sanitaria

Nell'Università degli Studi **Trieste**

Medico competente
Corrado Negro



deve:

- ✓ Effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici
- ✓ Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione
- ✓ Fornire i dispositivi di protezione individuale
- ✓ Informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
- ✓ Visitare i luoghi di lavoro una o due volte l'anno



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

La sorveglianza sanitaria

comprende:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

Gli accertamenti comprendono *esami clinici e biologici e indagini diagnostiche* mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

Rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza

Persona o persone eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Nell'Università degli Studi di

Trieste

rls@units.it

Rappresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza

Gli RLS sono sei

Sono individuati tra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) tramite elezioni

Durata dell'incarico 3 anni

Ad ogni RLS spettano appositi permessi retribuiti pari a **40** annue più altre 50 ore autorizzabili dal Rettore

Gli RLS hanno diritto ad una *formazione specifica* (programma formativo certificato di 40 ore)

Gli RLS *non possono subire* alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività

(non sono retribuiti per il loro incarico)



I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Ruolo degli RLS:

- ✓ accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- ✓ sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva
- ✓ sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente
- ✓ sono consultati in merito all'organizzazione della formazione
- ✓ ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
- ✓ ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

Rappresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza

Ruolo degli RLS:

- ✓ ricevono una formazione adeguata
- ✓ promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- ✓ formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- ✓ partecipano alla riunione periodica
- ✓ fanno proposte in merito all'attività di prevenzione
- ✓ avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività
- ✓ possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro



Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

La gestione della sicurezza in
ambito universitario

Nell'Università degli Studi di **Trieste**

**Addetti alla
gestione delle
emergenze**

lavoratori, designati dal datore di lavoro, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

Sono individuati nell'ambito delle Strutture Universitarie dagli RS

Seguono corsi di formazione specifici inerenti il ruolo che devono svolgere

Devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva

Il decreto interministeriale 363/98 e il regolamento universitario

La gestione della sicurezza in
ambito universitario

Nell'Università degli Studi di **Trieste**

Addetti alla
gestione delle
emergenze



Addetti al primo
soccorso



Addetti alla lotta
antincendio

I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Lavoratori

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze d
un datore di lavoro

Nell'Università degli Studi di **Trieste**

Personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
dell'Università, anche quello non organicamente strutturato

Personale degli enti convenzionati sia pubblici che privati che svolge
attività presso le strutture dell'università

Gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, specializzandi, i tirocinanti
i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori
didattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell'attività specificamente
svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Lavoratori

Ai lavoratori competono diritti e doveri

Principali obblighi

- ✓ Collaborazione: ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro
- ✓ Rispetto delle disposizioni: i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- ✓ Corretta utilizzazione: i lavoratori utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Lavoratori

Principali obblighi

- ✓ Segnalazione: segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le **deficienze dei mezzi e dispositivi**, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
- ✓ Divieti: **non rimuovono** o modificano senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo

non compiono di propria iniziativa **operazioni o manovre** che non sono di loro competenza

non compiono di propria iniziativa **operazioni** che possono compromettere la **sicurezza propria** o di altri lavoratori



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

Lavoratori

Diritti

- ✓ Ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione
- ✓ Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che li riguardano
- ✓ Ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta)
- ✓ Essere rappresentati da un RLS
- ✓ Essere consultati sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione
- ✓ Partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza
- ✓ Potersi allontanare ed essere protetti in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Sistema sanzionatorio

Sanzioni

<u>Datore di lavoro</u>	da 2.500 a 6.400 euro arresto da 4 a 8 mesi
<u>Datore di lavoro e Dirigente</u>	da 2.000 a 6.600 euro arresto da 2 a 4 mesi
<u>Preposto</u>	da 400 a 1.200 euro arresto sino a 2 mesi
<u>Medico competente</u>	da 600 a 4.000 euro arresto sino a 3 mesi
<u>Lavoratori</u>	da 300 a 600 euro arresto sino a 1 mese
<u>Progettisti</u>	da 1.500 a 6.000 euro arresto sino a 6 mesi
<u>Fabbricanti e fornitori</u>	da 10.000 a 40.000 euro arresto da 3 a 6 mesi
<u>Installatori</u>	da 1.200 a 5.200 euro arresto sino a 3 mesi



Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Sistema sanzionatorio

Per il lavoratore sono previste sanzioni per:

- **inosservanza** delle disposizioni fornite dal datore di lavoro
- **utilizzo non corretto** delle attrezzature, sostanze, dispositivi di sicurezza
- **rifiuto** di uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- **mancata segnalazione** delle deficienze di mezzi e dispositivi nonché di qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza
- **rimozione o manomissione** dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo
- **rifiuto** di partecipare ai programmi di **formazione** e **addestramento**
- **rifiuto** di sottoporsi alla **sorveglianza sanitaria**

Possono variare da:

- arresto fino a 1 mese (o ammenda da 200 a 600 euro)
- ammenda da 50 a 300 euro



Organi di vigilanza pubblici

Controlli e vigilanza

**AsuiTs Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di
Trieste**

Vigili del fuoco

ISPESL

Direzione provinciale del
lavoro

INAIL

Organi di vigilanza pubblici: Azienda Sanitaria Locale

ASUITs



struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio

Azienda Sanitaria Locale di Cagliari n.8
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro

Piazzale Canestini 1 (comprensorio ex OPP via Weiss)

- **verifica** l'applicazione della normativa vigente tramite il controllo dei luoghi di lavoro, la verifica dei cicli lavorativi e degli impianti, la valutazione delle sostanze usate e il controllo degli accertamenti sanitari preventivi e/o periodici
- **effettua** accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di inidoneità del medico competente
- **conduce** indagini:
 - per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità
 - sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro

Aziende Sanitarie Locali

Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio.

Nell'ambito dell'azienda sanitaria locale, é istituita una struttura denominata dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi:

- Igiene e sanità pubblica;
- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL);
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Veterinari.

Alle ASL sono stati attribuiti i compiti già svolti:

- dall'Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.
- dall'ENPI (Ente Nazionale di Prevenzione Infortuni)
- dell'ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo della combustione).

Le ASL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL alcune attività omologative riguardanti:

- ascensori e montacarichi;
- generatori di calore;
- impianti di messa a terra.

Aziende Sanitarie Locali

Presidi multizonali di igiene e prevenzione

Sono strutture tecnico specialistiche istituite nell'ambito delle regioni, allo scopo di:

□ fornire alle ASL prestazioni specialistiche in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ad integrazione e per richiesta dei dipartimenti di prevenzione;

□ svolgere, su delega dell' I.S.P.E.S.L., attività di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti di messa a terra.

Aziende Sanitarie Locali

Omologazione e collaudo

Per omologazione s'intende la prima verifica effettuata dall'organo di controllo per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione delle macchine o dell'impianto.

Le ASL sono autorizzate ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL le attività omologative previste dalla legge per i seguenti impianti:

- ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra;
- generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua sotto pressione con temperature non superiori a quelle di ebollizione atmosferica.

L'attività in questione è assicurata tramite i presidi e i servizi multizonali.

ISPESL

L'ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL.

Ha la funzione di:

- omologare i prodotti industriali;
- controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo.

L'ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici.

All'Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982).

L'ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità

VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

COMPETENZE

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del comando dei VVF competente per territorio le aziende e le lavorazioni:

- nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;
- che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori.

Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati ai VVF.

I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa .

Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di:

- informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



INAIL

L'INAIL è l'Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l'Istituto svolge:

□ una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

La sola **tecnologia di protezione**, intesa in senso lato come l'insieme di **barriere primarie e secondarie** e delle **procedure operative**, non è sufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza al personale che opera

non è sufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza al personale che opera in laboratorio, poiché rappresenta solo la punta di una "piramide" alla cui base c'è sempre e solo il singolo individuo

**STAI SEMPRE ATTENTO E PENSA
SEMPRE PRIMA DI AGIRE!**

Grazie per l'attenzione

Buon Lavoro...

